

NORME ETICHE
ART. 9 LETT. C) DELLO STATUTO ASSOCIATIVO

In ossequio allo Statuto – art. 9 – lett.c), al fine di garantire che l'associazione sia tenuta sempre estranea ad eventuali comportamenti lesivi dell'immagine e dell'integrità della sua azione di rappresentanza, rientrano tra gli obblighi degli associati i seguenti comportamenti etici:

- denunciare alle autorità preposte ogni tentativo di illecita intromissione nelle sue libere scelte imprenditoriali da parte di soggetti esterni in relazione a richieste estorsive sia da parte di organizzazioni di stampo mafioso sia da parte di soggetti singoli che in ragione di un vero o millantato ruolo esigano benefici non spettanti per legge (tentata corruzione/corruzione).
- Comunicare all'associazione territoriale di appartenenza ogni situazione riguardante i propri vertici quali informazioni di garanzia ricevuti per indagini riguardanti reati di:
 - o Corruzione ed istigazione alla corruzione (artt. 318-319-319bis-319-ter-320-322 c.p.).
 - o Omissione di denuncia dei reati di Concussione (art. 317 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.).
 - o Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) anche in concorso eventuale nel reato associativo (art. 110 cp)
 - o Turbata libertà ed illecita concorrenza con minaccia o violenza, (artt. 513 e 513 bis c.p)
- Dimettersi nel caso di condanna definitiva per i reati di cui sopra.

Al sopravvenire di una delle situazioni in contrasto con quanto sopra fissato come obbligo, il consiglio direttivo, sentiti i Probiviri con funzioni interpretative, sospenderà l'azienda ed i suoi rappresentanti che eventualmente dovessero rivestire cariche associative o avere rappresentanza esterna di espressione ANCE.

Nel caso di condanna anche non definitiva l'azienda sarà esclusa dalla base associativa.

I presenti obblighi potranno essere integrati dal consiglio direttivo e saranno automaticamente integrati dall'approvando codice etico ANCE.